



Sent. n. 81/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37330** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente in XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Marcianò ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti;

nonché contro:

- **Ministero della Difesa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80425650589, rappresentato e difeso *ex art. 158 c.g.c.*

Oggetto: diritto alla pensione privilegiata diretta.

Visto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 5 marzo 2024, l'Avv. Sandro Maggio - in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Marcianò - per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De

	Leonardis per l'I.N.P.S.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2023, il Sig. XXX ha dedotto:	
	- di essere un dipendente del Ministero della Difesa, dapprima come	
	militare e poi, a seguito di transito in data 28 marzo 2022, quale	
	dipendente civile;	
	- che, nel corso della propria carriera, ha svolto diverse mansioni, molte	
	delle quali, sin dai primi anni di vita militare, lo hanno esposto a lavori	
	gravosi e stressanti a carico dell'apparato locomotore, in particolare sulla	
	funzione statico-dinamica, essendo stato esposto a perfrigerazioni	
	climatiche e strumentali (durante le attività esterne ma anche all'interno	
	degli uffici di impiego giornaliero, sprovvisti di opportuni sistemi di	
	protezione dagli effetti climatici), movimentazione manuale di carichi in	
	condizioni di instabilità e sbilanciamento del peso (numerosi, voluminosi	
	e pesanti faldoni da scaffalature ad altezza diversa) e protratto	
	mantenimento di posture incongrue (per espletamento dell'attività	
	d'ufficio in mancanza di sedie ergonomiche e postazioni informatiche	
	idonee), anche in attività di lavoro straordinario (circa 200 ore all'anno),	
	turnazioni in guardia armata, attività a bordo di mezzi di servizio	
	(percorrendo circa 12.000 km per anno in qualità di autista) ed appiedato	
	per circa 45 minuti ogni giorno (guardiania e altro), oltre a plurime	
	esercitazioni di reparto;	
	- che il rapporto informativo redatto dal Comandante di corpo evidenzia	
	come il dipendente, sin dal 7 gennaio 2008, avesse ripetutamente svolto	
	2	

	mansioni di “ <i>Movimentazione giornaliera di carichi pesanti a diverse</i>	
	<i>altezze</i> ” (lett. B, punto 1) oltre ad una percorrenza media annua di 12.000	
	km quale autista e corriere abilitato e attività appiedata per servizi armati	
	di Capo Posto ed esercitazioni di reparto (lett. B, punto 2), affermando	
	altresì che il giornaliero maneggio, lo spostamento e la conseguente	
	gestione di faldoni molto voluminosi riposti in scaffali a diverse altezze	
	nonché il prolungato uso di postazioni informatiche, hanno potuto	
	provocare sollecitazioni sulla colonna continue e ripetute favorendo	
	l’assunzione di una postura del corpo incongrua;	
	- che la serietà della patologia è stata certificata dal Policlinico di Bari, che	
	in data XXX 2022, a seguito della RM cervico lombare del 20 febbraio	
	2022, ha diagnosticato una “ <i>cervicalgia cronica e sindrome vertiginosa</i>	
	<i>ricorrente in ernia del disco [...]</i> ”;	
	- di aver presentato, in data 17 gennaio 2018, domanda di riconoscimento	
	da causa di servizio per le nfermità: “ <i>Spondiloartrosi diffusa con</i>	
	<i>[discopatie] multilivello con sofferenza neurogena periferica</i> ”;	
	- che, con processo verbale mod BL/B n. XXX del XXX, il D.M.M.L. di	
	Bari ha ascritto la patologia di specie alla 7^ Cat., Tab. A, D.P.R.	
	834/1981, ai fini di pensione privilegiata;	
	- che il Comitato di Verifica sulle cause di servizio, con il parere n. XXX	
	del XXX, ha affermato che la, “ <i>SPONDILOARTROSI DIFFUSA CON</i>	
	<i>DISCOPATIE MULTILIVELLO CON SOFFERENZA NEUROGENA</i>	
	<i>PERIFERICA NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI</i>	
	<i>SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-</i>	
	<i>degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad</i>	
	3	

	<i>usura dei dischi cartilaginei, da considerarsi prevalentemente sintomo</i>	
	<i>della para-fisiologica involuzione delle strutture articolari, talvolta</i>	
	<i>precoce, ma nel caso in esame compatibile con l'età dell'interessato</i>	
	<i>(classe 1972). Invero, su tale condizione, possono influire fattori</i>	
	<i>concausali di natura traumatica o microtraumatica legati a peculiari</i>	
	<i>attività lavorative caratterizzate da costante ed elevato impegno fisico</i>	
	<i>che, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti, non risultano</i>	
	<i>riscontrabili nell'attività lavorativa dell'interessato, svolta</i>	
	<i>esclusivamente in ambito burocratico-amministrativo. Non risultano,</i>	
	<i>altresì, in atti elementi documentali indicativi per il riconoscimento ai</i>	
	<i>sensi di Legge di un rischio professionale artrogeno per le mansioni</i>	
	<i>d'ufficio espletate. Pertanto, il servizio prestato non può aver</i>	
	<i>validamente influito sull'insorgenza e/o sul decorso dell'infermità di</i>	
	<i>specie, neppure alla stregua di concausa efficiente e determinante, in</i>	
	<i>quanto non caratterizzato da fattori patogenetici in grado di prevalere</i>	
	<i>efficacemente, per intensità e durata, sulle condizioni costituzionali</i>	
	<i>meiopragiche dell'interessato ...”;</i>	
	- che, in seguito alla presentazione della domanda di pensione privilegiata	
	ordinaria in data 4 gennaio 2023, l'I.N.P.S. ha negato il trattamento	
	previdenziale richiesto, per difetto del nesso eziologico tra l'attività	
	professionale svolta e la patologia sofferta;	
	- che sarebbe evidente l'erronea motivazione del diniego, siccome	
	supportato da un parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio	
	recante una mera formula di stile.	
	Il Sig. XXX ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- Nel merito,	
	4	

	<i>accogliere il [...] ricorso e per l'effetto annullare l'atto prot. XXX del XXX; il</i>	
	<i>decreto del Ministero della Difesa n. XXX; il parere del Ministero</i>	
	<i>dell'Economia e delle Finanze n. XXX, con conseguente riconoscimento del</i>	
	<i>diritto [...] a percepire la pensione privilegiata ordinaria per la patologia</i>	
	<i>“spondiloartrosi diffusa con discopatie multilivello con sofferenza neurogena</i>	
	<i>periferica” dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella A,</i>	
	<i>settima categoria, del DPR 30 dicembre 1981, n. 834, a far data dal transito</i>	
	<i>del 28.03.2022 ; - Il tutto con condanna alle spese di lite, da distrarsi, ex art.</i>	
	<i>93 c.p.c., in favore del [...] procuratore, il quale dichiara di aver anticipato</i>	
	<i>le prime e di non aver riscosso le seconde”.</i>	
	<i>In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto di disporre una C.T.U. medico-legale.</i>	
	2. <i>L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 25</i>	
	<i>luglio 2023, nella quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso - sul rilievo per</i>	
	<i>cui la lamentata infermità non dipenderebbe da causa di servizio - ed ha</i>	
	<i>rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito, rigettare le avverse domande</i>	
	<i>in quanto infondate in fatto e diritto; - spese rifuse”.</i>	
	3. <i>In data 28 luglio 2023, il ricorrente ha depositato una memoria d'udienza,</i>	
	<i>nella quale ha replicato alle difese dell'Istituto Previdenziale.</i>	
	4. <i>Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata</i>	
	<i>in data 23 agosto 2023, nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione</i>	
	<i>passiva e la carenza di giurisdizione sulla domanda di annullamento del</i>	
	<i>decreto ministeriale n. XXX del XXX nonché l'infondatezza della pretesa</i>	
	<i>attoreale e l'assenza dei presupposti per l'invocata C.T.U., chiedendo a questa</i>	
	<i>Corte: “- che sia dichiarata l'estromissione dal presente giudizio</i>	
	<i>dell'Amministrazione Difesa per mancanza di legittimazione passiva; - in</i>	
	5	

	<i>subordine che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio che si quantificano forfettariamente in euro 1.500,00”.</i>	
	5. In data 27 agosto 2023 il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria d’udienza, nella quale ha replicato alle difese del Dicastero resistente.	
	6. All’udienza dell’8 settembre 2023, questo Giudice si è riservato di provvedere con sentenza parziale nonché di adottare separata ordinanza per l’ulteriore istruzione della controversia.	
	7. Con sentenza parziale n. 268/2023 del 12 settembre 2023, questo Giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, riservando l’adozione di separata ordinanza per l’ulteriore istruzione della causa.	
	8. Con ordinanza n. 53/2023 del 13 settembre 2023, è stata disposta l’acquisizione di un parere medico-legale del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti (di seguito indicato anche solo come “C.M.L.”) sui seguenti quesiti: <i>“Indicare, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte: 1) quale sia l’esatta diagnosi della patologia “Spondiloartrosi diffusa con discopatie multilivello con sofferenza neurogena periferica” da cui è affetto il Sig. XXX; 2) se la patologia suddetta possa riconoscersi come dipendente da causa o da concausa di servizio; 3) se tale malattia sia suscettibile di miglioramento; 4) quale sia l’esatta classificazione tabellare della menzionata infermità”.</i>	
	9. Il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha depositato il proprio parere medico-legale in data XXX (prot. n. XXX).	
	10. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva in data 22	
	6	

febbraio 2024.

11. All'udienza del 5 marzo 2024, l'Avv. Sandro Maggio si è riportato all'ultima memoria depositata ed ha precisato che - in applicazione dell'art. 191 D.P.R. 1092/1973 - il trattamento di quiescenza privilegiato va riconosciuto a far data dalla cessazione del servizio quale militare di carriera, risalente al 28 marzo 2022, e non dalla data di presentazione della domanda di pensione di privilegio mentre l'Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata agli scritti difensivi.

Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della
camera di consiglio - di seguito trascritto.

12. Deve preliminarmente evidenziarsi che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico controverso, sostanziandosi piuttosto in una cognizione piena sul detto rapporto e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito ad eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 20 gennaio 2017, n. 11).

13. Nel merito, il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.

13.1. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, D.P.R. 1092/1973: “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”.

Pertanto, la pensione privilegiata del militare presuppone la sussistenza del
duplice presupposto costituito:

	- dalla sussistenza di una patologia insuscettibile di miglioramento e	
	riconducibile ad una delle otto categorie indicate nella Tabella A annessa	
	alla L. 313/1968, come modificata ed integrata dal D.P.R. 915/1978 e dal	
	D.P.R. 834/1981;	
	- dalla dipendenza dell’infermità da causa di servizio.	
	Deve, inoltre, evidenziarsi che, avendo la controversia ad oggetto il diritto a	
	pensione privilegiata per infermità contratta nello svolgimento del servizio da	
	parte di un militare, l’accoglimento della pretesa attorea non presuppone la	
	ricorrenza dell’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio previsto dall’art. 64,	
	comma 1, D.P.R. 1092/1973 (ed applicabile ai dipendenti civili, prima	
	dell’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata per tale categoria di	
	personale ad opera dell’art. 6 D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011).	
	13.2. Per quanto attiene alla sussistenza del requisito sanitario per il	
	riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, questo Giudice ritiene di	
	non doversi discostare dal parere medico-legale del Collegio Medico Legale	
	presso la Corte dei conti del XXX (prot. n. XXX) al quale si rinvia ai sensi	
	dell’art. 17 disp. att. c.g.c.	
	Le valutazioni espresse dall’organo di consulenza appaiono, infatti,	
	sufficientemente approfondite e corrette dal punto di vista metodologico,	
	immuni da errori o vizi (logici e tecnici) nonché fondate su elementi di fatto e	
	sorrette da adeguata motivazione.	
	In particolare, il C.M.L. ha ritenuto che: “- <i>l’esatta diagnosi della patologia</i>	
	<i>da cui è affetto il Sig. XXX è [Spondiloartrosi diffusa del rachide con ernie</i>	
	<i>discali multiple e sofferenza radicolare elettromiograficamente accertata]. La</i>	
	<i>stessa infermità è da riconoscersi come dipendente da causa o da concausa</i>	
	8	

di servizio rispondendo alla insuscettibilità di miglioramento nel tempo. La menomazione, così come accertata, è ascrivibile alla settima categoria della tabella A ai fini della PPO [...]” (v. parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pag. 14).

13.2.1. Con specifico riferimento al nesso di causalità, il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti ha condivisibilmente osservato che:

- *“L’artrosi della colonna, conosciuta anche come “spondiloartrosi” o “spondilodiscoartrosi”, è una malattia degenerativa della cartilagine dei dischi intervertebrali, che perdono elasticità e non assolvono alla loro funzione di ammortizzare gli urti generati dal movimento del corpo irrigidendosi in tutti movimenti di flessione estensione del rachide. L’artrosi della colonna si divide in spondiloartrosi cervicale, spondiloartrosi lombare e spondiloartrosi completa (che coinvolge tutti i tratti della colonna). Si può concludere che sulla comparsa più o meno precoce di questa malattia degenerativa e sulla sua progressione influiscono fattori genetici, nutrizionali, traumatici e meccanici. Alcuni fattori da tenere in considerazione sono: • Invecchiamento: a partire dai 30 o 40 anni, è normale che le Radiografie mostrino segni iniziali di artrosi vertebrale in qualche area della colonna, in presenza o meno di dolore. Questi segni aumentano inoltre in modo esponenziale a partire dai 50 anni; • Sesso: nelle donne si riscontra una maggiore incidenza di questa malattia, che colpisce soprattutto le donne maggiori di 50-55 anni, età che coincide con la menopausa e il conseguente abbassamento dei livelli di estrogeni; • Genetica: l’artrosi della colonna può anche essere una malattia ereditaria; • Attività lavorativa: la ripetizione di alcuni movimenti*

articolari può provocare, a lungo andare, un carico eccessivo sulle articolazioni in questione. • *Attività fisica intensa*: gli atleti d'élite sono più a rischio di sviluppare questa malattia; • *Sedentarietà*: uno stile di vita sedentario provoca un indebolimento dei muscoli addominali e della schiena, che non sono più in grado di sostenere la colonna durante i movimenti, anche a causa di una retrazione dei muscoli paravertebrali; • *Obesità*: non sembra influire sullo sviluppo dell'artrosi, ma può aggravarla in determinate articolazioni (ad es. le ginocchia); • *Traumi*: fratture e lesioni possono essere un fattore scatenante. Quando si parla di discopatia degenerativa si intende appunto la degenerazione di uno o più dischi intervertebrali. Questa condizione è conseguenza del processo dell'invecchiamento, per cui i dischi vertebrali si disidratano e perdono progressivamente altezza e robustezza. Ne consegue dolore al rachide e rigidità, anche se possono manifestarsi sintomi come formicolio e intorpidimento degli arti all'interessamento delle strutture nervose viciniori. La discopatia può portare a condizioni come: • *bulging discal* (o protrusione discal); • *ernia del disco*; • *anterolistesi e retrolistesi* (lo scivolamento in avanti o indietro di una vertebra). Quando la discopatia degenerativa interessa la zona cervicale, è possibile che si manifesti: • dolore al collo, fino alle spalle e alle braccia; • intorpidimento; • formicolio; • in alcuni casi, problemi nella manualità fine. Nei casi di discopatia lombare, la sintomatologia vedrà: • dolore nella zona lombare che si irradia agli arti inferiori; • intorpidimento e formicolio di natiche e arti inferiori; • difficoltà nella deambulazione; • quando si verifica compressione del canale vertebrale, sciatalgia. Il tratto maggiormente

interessato è quello tra le vertebre L4 ed L5 e L5 e S1; in quest'ultimo

caso si parla, dunque, di discopatia lombo-sacrale” (v. parere del

Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pagg. 10-11);

- “La causa principale di discopatia degenerativa è la disidratazione dei

dischi intervertebrali, conseguenza diretta dell'invecchiamento. I nostri

dischi intervertebrali sono, infatti, costituiti principalmente da acqua, che

li rende flessibili e allo stesso tempo molto robusti: con il processo di

disidratazione, tendono ad appiattirsi, entrando in contatto con i nervi

spinali e causando dolore. Oltre all'invecchiamento, altre condizioni che

possono favorire l'insorgenza di una discopatia degenerativa sono: •

microtraumi ripetuti alla schiena, come nel caso dei pazienti che

praticano sollevamento pesi, equitazione, calcio ed altri sport ad elevato

impatto per la colonna; • sovrappeso ed obesità; • sedentarietà; • dieta

non equilibrata; • lavori stressanti per la colonna vertebrale” (v. parere

del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pagg. 11-12);

- “L’analisi del rapporto causale va [...] condotta attraverso la verifica di

tutta una serie di criteri, la cui convergenza e concordanza dovrebbe

consentire giudizi di ammissione o di esclusione del rapporto medesimo,

talora non tassativi ma, se ben applicati, di significato probabilistico

rilevante e come tale giuridicamente significativo. Circa la valutazione

del caso in esame, si evince dalla documentazione sanitaria allegata al

ricorso, che trattasi di patologia cronica a carico del rachide in toto. A

tale punto di trattazione occorre quindi correlare tale espressività di

malattia con la storia lavorativa del ricorrente. Il quotidiano mansionale

dello stesso pone evidenza, allo studio del carteggio, come nel corso della

	<i> carriera quale sottufficiale AM, lo stesso abbia svolto attività che comportavano movimentazione di carichi pesanti a diverse altezze e percorrenza media annua di 12000 Km quale autista e corriere abilitato, nel periodo decennale ricompreso fra il 2008 ed il 2018. Il servizio era quindi completato da attività di vigilanza armata, tipica nelle istallazioni militari. Appare per dovere di precisione, corretto commentare come sia ininfluente il secondo rapporto informativo, che tratteggia carichi di lavoro modesti ed un impiego espresso maggiormente sul versante amministrativo, proprio in correlazione alla copresenza di un quadro di patologia debilitante ed interessante l'intera colonna assile e per questo inficiante la performance non più esprimibile come per gli anni passati </i>	
	<i> Come sopra esplicitato, pur traendo, la patologia artrosica della colonna con associate discopatie, origine prioritariamente dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, appaiono però determinanti, per un'insorgenza precoce e peggiorativa del quadro clinico, una serie di cause e concause accessorie, efficienti e determinanti, tra le quali spicca, la postura errata protratta, i traumatismi ripetuti ed il carico continuativo con sollecitazioni che possono trovare espressività cronica proprio nelle azioni quotidiane espresse negli ambiti lavorativi. È indubbio come l'attività di autista professionale, espressa negli anni dal XXX, caratterizzata da una postura obbligata, ripetitiva e con carichi errati e protratti nel tempo sia fattore indiscutibilmente negativo e tale da inficiare fisiopatologicamente i meccanismi di omeostasi nutrizionale e recupero funzionale dei dischi vertebrali. La concomitante attività di corriere con movimentazione di carichi a vari livelli, causa di reiterati </i>	

microtraumatismi del rachide, ha sicuramente determinato, una accelerazione del naturale processo artrosico, configurando un passaggio dalla condizione di artrosi-stato ad artrosi-malattia, tramite valido ed efficiente alla giustificazione del nesso causale” (v. parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pagg. 12-13).

Osserva in proposito, questo Giudice, che i rilievi del C.M.L. circa l'attività lavorativa espletata dall'interessato - e segnatamente in ordine alla movimentazione di carichi pesanti a diverse altezze e percorrenza media annua di 12.000 km quale autista e corriere abilitato, nel periodo decennale ricompreso fra il 2008 ed il 2018, nonché alla vigilanza armata - trovano conferma nel rapporto informativo del 24 settembre 2018 (Doc. 5 di parte ricorrente) e nel prospetto riepilogativo dei servizi armati svolti dal Sig. XXX (Doc. 7 del Ministero della Difesa).

13.2.2. In riferimento all’eventualità di un miglioramento della patologia del
ricorrente, osserva questo Giudice che la malattia è stata qualificata dal C.M.L.
come “*Spondiloartrosi diffusa del rachide con ernie discali multiple e
sofferenza radicolare elettromiograficamente accertata*” (v. parere del
Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pag. 14) e che siffatta
valutazione è coerente con i referti degli esami strumentali prodotti dal Sig.
XXX (Doc. 6 di parte ricorrente).

13.2.3. L'organo di consulenza ha, altresì, affermato che tale infermità “*non è suscettibile di miglioramento*” (v. parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, pag. 13).

Tale rilievo, oltre ad essere in linea con quanto affermato, sul punto, dalla 5^a

C.M.O. di Taranto nel verbale mod. BL/B n. XXX del XXX (Doc. 8 di parte

	<i>sofferenza radicolare elettromiograficamente accertata” con decorrenza - ai</i>	
	sensi dell’art. 191 D.P.R. 1092/1973 - dal 28 marzo 2022, ovverosia dal primo	
	giorno successivo alla cessazione dal servizio prestato quale militare di	
	carriera.	
	Quanto precede, avuto riguardo al fatto che l’odierno ricorrente ha presentato	
	la domanda di pensione privilegiata in data 4 gennaio 2023 (Doc. 9 di parte	
	ricorrente) e, quindi, entro il biennio dalla cessazione dal servizio (Doc. 4 di	
	parte ricorrente).	
	13.4. Il Sig. XXX ha, inoltre, diritto agli arretrati sul menzionato trattamento	
	di quiescenza, incrementati degli interessi legali dalla scadenza di ciascun	
	rateo e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della	
	rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT (v.	
	Corte dei conti, SS.RR., 18 ottobre 2002, n. 10).	
	14. Atteso che il Sig. XXX è un dipendente civile del Ministero della Difesa	
	(circostanza incontestata tra le parti), viene in rilievo - per quanto attiene alla	
	cumulabilità tra il trattamento di quiescenza privilegiato ed il trattamento	
	stipendiale attualmente percepito - il principio affermato dall’organo	
	nomofilattico della magistratura contabile per cui: “- <i>ai termini e agli effetti</i>	
	<i>dell’art. 139, terzo co., del D.P.R. n. 1092/73, le fattispecie nelle quali il</i>	
	<i>titolare di pensione di privilegio per infermità contratte durante il servizio</i>	
	<i>militare, cessato per inidoneità al S.M.I. ed immesso nei ruoli civili della</i>	
	<i>pubblica amministrazione, ricadono nell’ambito della disciplina di cui ai</i>	
	<i>primi due commi dell’art. 139, ancorché l’immissione del militare nei ruoli</i>	
	<i>civili sia avvenuta non ad esito di concorso, e anche qualora il transito sia</i>	
	<i>avvenuto a domanda; - anche in tali fattispecie il diritto al cumulo non è</i>	
	15	

	<i>impedito, ai sensi dell'art. 139, primo co., qualora sia accertato che il nuovo</i>	
	<i>rapporto di servizio sia diverso da quello che ha dato luogo alla pensione</i>	
	<i>privilegiata, senza che ai fini dell'accertamento della "diversità" dei due</i>	
	<i>servizi possano trovare applicazione, in via diretta o quale criterio</i>	
	<i>interpretativo, le disposizioni di cui alle lettere dalla a) alla f) dell'art. 133</i>	
	<i>del medesimo D.P.R." (v. Corte dei conti, SS.RR., 14 dicembre 2017, n. 42).</i>	
	Nel caso di specie, la diversità tra il servizio reso nel ruolo civile e quello	
	prestato nel ruolo militare appare evidente.	
	Infatti, nel periodo di appartenenza al ruolo militare il Sig. XXX ebbe a	
	svolgere, oltre alle pratiche relative al personale, le attività di autista nonché	
	di vigilanza armata, entrambe compatibili con il suo <i>status</i> militare dell'epoca,	
	mentre nell'ambito del ruolo civile egli è tenuto all'esecuzione di compiti	
	esclusivamente riconducibili all'area amministrativa ovvero sia	
	all'espletamento delle mansioni proprie dell'“Assistente amministrativo”	
	(profilo professionale cod. SA31 del settore amministrativo, giudiziario,	
	storico-culturale e linguistico - Area 2^ fascia retributiva F5) come risulta	
	dallo schema del contratto individuale di lavoro al medesimo inoltrato,	
	unitamente al decreto ministeriale di transito nella Seconda Area del personale	
	civile, con nota del Ministero della Difesa del XXX (prot. n. XXX) (Doc. 4 di	
	parte ricorrente).	
	15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri ed	
	i (derogabili) parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. nonché tenendo	
	conto del valore della domanda, del grado di complessità delle questioni	
	giuridiche trattate e del numero di scritti difensivi depositati.	
	Va, pertanto, disposta, la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle spese di	

	lite in favore del ricorrente, liquidate nella misura di Euro 600,00 (seicento/00)	
	oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a., da distrarre in favore del procuratore	
	dichiaratosi anticipatario.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37330 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) riconosce il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria	
	vitalizia di cui alla 7^ categoria della Tabella A, annessa alla legge 18 marzo	
	1968, n. 313 e ss.mm.ii. in relazione all'infermità " <i>Spondiloartrosi diffusa del</i>	
	<i>rachide con ernie discali multiple e sofferenza radicolare</i>	
	<i>elettromiograficamente accertata</i> ", con decorrenza dal 28 marzo 2022;	
	2) riconosce il diritto del ricorrente agli arretrati sul menzionato trattamento	
	di quiescenza incrementati degli interessi legali dalla scadenza di ciascun	
	rateo e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della	
	rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;	
	3) condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente	
	- da distrarre in favore del suo procuratore dichiaratosi anticipatario - che	
	liquida nella misura di Euro 600,00 (seicento/00) oltre spese generali (15%),	
	I.v.a. e C.p.a.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.	
	Depositata il 09.04.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	17	

giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata il 09.04.2024

~~Il Funzionario~~

Il Giudice

Franca Maria Alfarano

Andrea Mazzieri

f.to digitalmente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 09.04.2024

Il Funzionario

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

f.to digitalmente